

Risoluzione del 11/11/1996 n. 247 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1994. Fabbricati utilizzati dall'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Esenzione da art.7, lett. i) del D.L.vo 30.12.1992, n.504. Istanza di rimborso.

Sintesi: Per beneficiare della esenzione prevista nella lett. i) dell'art. 7 del D.L.vo n. 504/1992, e' necessari o che l'utilizzo dell'immobile concretizzi l'esercizio di una delle attivita' espressamente previste nella norma stessa. Tale circostanza non si verifica nell'ipotesi di utilizzazione di immobile a scopi scientifici e di ricerca.

Testo:

In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra, originato dall'istanza di rimborso dell'ICI 1994 prodotta a codesto Comune dall'ENEA, la Scrivente fa presente che, per potersi far luogo alla esenzione recata dalla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e' necessario che l'utilizzo dell'immobile oltre che avvenire direttamente ad opera di un "ente non commerciale", concretizzi, di per se' stesso, l'esercizio di una delle attivita' tassativamente ivi indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto).

In altri termini, nello o sull'immobile deve essere materialmente ed esclusivamente svolta l'attivita' agevolata.

Pertanto, a parere di questa Direzione non possono essere ricompresi nel campo di applicazione della norma esonerativa in discorso gli immobili utilizzati dall'ENEA per "scopi scientifici e di ricerca".

Ne' e' dato, secondo la Scrivente, poter assimilare tali scopi a quelli "culturali", indicati nella predetta lettera i) dall'articolo 7, in quanto le disposizioni di esenzione rappresentano norme di carattere eccezionale e, quindi, come tali non suscettibili di interpretazione analogica.